

Serie Ordinaria n. 43 - Giovedì 25 ottobre 2018

**Commissario delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) - Ordinanza n. 429 del 16 ottobre 2018**

**Ordinanza 29 novembre 2017 n. 359 - comune di Gonzaga - finanziamento dell'intervento di «controllo/verifica e manutenzione ordinaria delle opere provvisorie dell'edificio denominato torre d'angolo - ID32 del piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Vista la legge 1° agosto 2012, n. 122 di conversione, con modificazioni, del d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», con la quale:

- lo stato di emergenza, dichiarato con le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari Delegati per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati.
- è stato stabilito che i succitati Commissari Delegati fissino, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il d.p.c.m. di cui all'art.2, comma 2 del d.l. stesso, le modalità di predisposizione e di attivazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 (art. 4, comma 1, lett. a);
- si è stabilito che i succitati Commissari Delegati individuino le modalità di predisposizione e di attuazione di un Piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili di cui alla lett. a) del d.l. stesso, stipulando, per la realizzazione di questi interventi, apposite convenzioni con i soggetti proprietari/titolari di edifici ad uso pubblico, al fine di assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde consentire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi (art. 4, comma 1, lett. b bis);
- si è disposto che i succitati Commissari Delegati individuino le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle Amministrazioni statali, degli Enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici (art. 4, comma 1, lett. b).

Dato atto che presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano - è stato aperto il conto di contabilità speciale n. 5713, intestato al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l. 74/2012, sul quale sono state versate tutte le risorse a questi assegnate per le politiche della ricostruzione.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con legge 4 dicembre 2017, n. 172, sino alla data del 31 dicembre 2020.

Preso atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012 n. 3, con la quale - tra l'altro - è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del citato d.l. n. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;

- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art.1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Unico Attuatore.

Richiamata la legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Legge di Stabilità 2014», che all'articolo 1 stabilisce, per le aree terremotate delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto:

- che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i Comuni predispongano appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle Regioni (comma 369);
- che al finanziamento di detti piani possano concorrere le risorse disponibili ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private (comma 370);
- che tali finanziamenti siano destinati (comma 371):
  - agli interventi di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.l. 6 giugno n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
  - all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
  - alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
  - all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;
- che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti siano definiti con appositi provvedimenti dei Commissari Delegati, che garantiscano altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti (comma 372);
- che, nel caso di delocalizzazione totale, il finanziamento per l'acquisto di aree non possa superare il 30% del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al Comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito (comma 373).

Vista l'ordinanza 1° agosto 2017, n. 339 con cui il Commissario Delegato ha dato attuazione a quanto previsto nei commi da 369 a 373 dell'articolo 1 della più volte citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, mediante avvio degli atti necessari per addivenire alla effettiva realizzazione di detti Piani Organici ed assegna ai singoli Comuni proponenti di un contributo provvisorio pro quota, per complessivi € 32.716.482,90

Vista l'ordinanza n. 359 del 29 novembre 2017 con cui il Commissario Delegato, a seguito del riscontro di alcuni errori materiali, per ragioni di opportunità e maggiore chiarezza e trasparenza dell'azione amministrativa ha ritenuto di dover procedere ad una integrale sostituzione dell'ordinanza 339 e pertanto ha proceduto a:

- ridefinire l'ordinanza n. 339 e dichiararne la contestuale cessazione dell'efficacia;
- suddividere gli interventi proposti dai Comuni nell'ambito dei propri Piani Organici in quattro allegati: allegato A «interventi su beni pubblici»; allegato B «interventi su beni privati necessitanti di specifico accordo»; allegato C «interventi non ammissibili a finanziamento»; allegato D «interventi ritirati in fase istruttoria»;
- assegnare secondo un nuovo riparto ai singoli Comuni un contributo provvisorio, per complessivi € 32.326.736,10;
- stabilire al punto 6 che il contributo provvisorio di cui sopra possa essere utilizzato dai Comuni beneficiari per la realizzazione di: a) interventi contenuti nell'allegato A; b) interventi contenuti nell'allegato B; c) eventuali interventi di cui all'Allegato C qualora esaminati positivamente dalla Commissione Tecnica, sulla base di eventuale specifica richiesta formulata dal Comune, entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2018, nella quale si dimostrino in modo

inequivocabile il nesso di causalità con il sisma ovvero altri fatti nuovi intervenuti o non emersi durante la fase istruttoria; d) demolizioni di edifici da richiedersi perentoriamente entro e non oltre la data del 31 ottobre 2018 e da attuarsi secondo specifiche previsioni; e) manutenzioni ordinarie delle opere provvisionali urgenti realizzate su edifici pubblici e/o privati nei momenti immediatamente successivi a quelli del sisma.

Richiamata la precedente corrispondenza intercorsa e nello specifico:

- la nota n. 19488 del 11 novembre 2017, con cui il comune di Gonzaga chiedeva, ai sensi dell'ordinanza n. 339 del 1 agosto 2017, l'erogazione di un contributo pari ad €18.000,00 per la realizzazione di opere di manutenzione delle opere provvisionali di messa in sicurezza della Torre D'angolo ID32 del Piano delle Opere Pubbliche;
- la nota C1.2017.7512 del 6 dicembre 2017 con cui il Soggetto Attuatore, stante la richiesta di manutenzione delle opere provvisionali richiedeva, sentito anche il CTS, una verifica circa i tempi di realizzazione degli interventi di ripristino dell'immobile al fine di verificarne l'assoluta necessità, in previsione della realizzazione degli interventi di sistemazione complessiva.

Acquisita a protocollo n. C1.2018.5487 del 24 settembre 2018, la nota con cui il Comune di Gonzaga richiede, ai sensi dell'ordinanza n. 339, che si intenda integralmente sostituita dell'ordinanza Commissariale n. 359, l'erogazione di un contributo per l'installazione di strumenti di rilevazione idonei ad effettuare un monitoraggio ottico atto a monitorare la stabilità del manufatto ed, altresì, chiede l'erogazione di un contributo per la manutenzione delle opere provvisionali realizzate a seguito degli eventi sismici del maggio 2012.

Vista la nota C1.2018.5680 del 1° ottobre 2018, con cui il Soggetto Attuatore, in risposta alla nota del Comune di Gonzaga sopra citata, richiede una progettazione del monitoraggio della stabilità, che dovrà essere sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Scientifico, mentre in merito alla manutenzione delle opere provvisionali prevede l'emissione di una specifica Ordinanza sulla base degli importi già indicati in precedenza.

Verificata da parte della Struttura Commissariale la proposta di intervento presentata con la nota del 11 novembre 2017, e che prevede:

- Operazioni di controllo di verifica completa del ripristino della tesatura e della tenuta di giunti, saldature, cavi, tiranti, catene e quant'altro presente nella fasciatura del manufatto, verificando anche l'efficienza e tenuta del legname per almeno 2 campagne di intervento per un totale di € 2.400,00;
- Operazioni di verifica della stabilità verticale complessiva del manufatto per un totale di € 3.864,10;
- Operazioni di verifica della stabilità del terreno per complessivi € 2.280,00;
- il tutto per complessivi € 8.544,10 oltre ad IVA 22% per euro 1879,70 e quindi per complessivi euro 10.423,80.

Dato atto che le opere provvisionali sono state realizzate in conseguenza degli eventi sismici del maggio 2012

Valutato quindi che la richiesta, pervenuta dal Comune di Gonzaga, è congruente con il disposto dell'Ordinanza n. 359 per la parte inerente la manutenzione delle opere provvisionali e che sulla base della nota del Soggetto Attuatore del 1° ottobre 2018 risulta ammontare ad € 2.400,00 a cui aggiungere l'IVA al 22%, per un totale di € 2.928,00.

Ritenuto pertanto di approvare l'intervento di «*controllo/verifica e manutenzione ordinaria delle opere provvisionali dell'edificio denominato torre d'angolo - ID32 del piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici*» del comune di Gonzaga per un importo pari ad € 2.928,00, comprensiva di IVA.

Valutato inoltre che le risorse pari ad € 2.928,00 sono rinvenibili tra le somme assegnate al comune di Gonzaga con l'ordinanza n. 359 secondo la tabella prevista al punto 3 del dispositivo.

Dato atto pertanto che tale spesa a carico del Commissario Delegato pari a € 2.928,00, Iva compresa, trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sulle somme trasferite ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 78/2015 capitolo 706.

Ravvista inoltre la necessità di stabilire che le modalità di erogazione del contributo e di redazione della relativa rendiconta-

zione della spesa sostenuta debbano avvenire conformemente al decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016, così come integrato dal decreto del Soggetto Attuatore n. 139/2017.

Richiamate quindi:

- l'ordinanza 23 dicembre 2015, n. 178 con la quale il Commissario Delegato ha determinato gli obblighi in materia di clausole da inserire nei contratti di appalto, subappalto e subcontratto, ed allo specifico punto 3 individua le previsioni relative alle procedure da tenere nell'ambito degli interventi per la ricostruzione pubblica al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il rispetto della normativa antimafia e l'implementazione dell'anagrafe degli esecutori;
- l'ordinanza 12 maggio 2017, n. 313 con la quale il Commissario Delegato ha stabilito che l'anagrafe venga popolata secondo lo schema quadro «Elenco delle ordinanze di rilievo per l'esecuzione dei lavori per il ristoro dei danni da Sisma del 20 e 29 maggio 2012», tra le quali è inserito il «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012»;
- il decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016 e s.m.i.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. Tutto ciò premesso e considerato,

#### ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di finanziare la proposta di intervento del Comune di Gonzaga di importo pari ad € 2.928,00, comprensiva di IVA, per la realizzazione degli «*controllo/verifica e manutenzione ordinaria delle opere provvisionali dell'edificio denominato torre d'angolo - ID32 del piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici*»;
2. che tale spesa a carico del Commissario Delegato pari a €2.928,00, Iva compresa, trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato, depositate nel conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sulle somme trasferite ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 78/2015 capitolo 706;
3. che si procederà ad erogare la somma di cui al punto 1 al comune di Gonzaga, a rendicontazione una volta eseguite le opere, con le modalità previste dal punto 4.2 del decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016 e s.mm.ii.;
4. di trasmettere il presente atto al Comune di Gonzaga (MN), nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana